



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

DR. DARIO STATERA
DR. SERGIO CORIA
DR. FRANCESCO BASILE
DR. FABIO LARUSSA
DR. MARIO TOMEI
DR. FEDERICA RE
DR. ANTONELLO LUPARELLI

Roma, 13/9/2017

BOLLETTINO INFORMATIVO n.5/2017

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (e quindi, nel caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2017) l'aliquota Ires è stata ridotta dal 27,5% al 24%.

Ciò ha comportato l'adeguamento della percentuale di imponibilità dei dividendi percepiti da **persone fisiche con partecipazioni qualificate**, che viene innalzata al 58,14%.

Pertanto nell'ambito delle riserve di utili delle società di capitali si potranno avere tre diverse categorie (dal punto di vista fiscale):

- 1) riserve costituite con utili realizzati fino al 2007, che sono imponibili per il socio qualificato persona fisica per il 40% del loro ammontare (l'aliquota Ires dell'epoca era il 33%);
- 2) riserve costituite con utili realizzati dal 2008 fino al 2016, che sono imponibili per il socio qualificato persona fisica per il 49,72% del loro ammontare (aliquota Ires pari al 27,5%);
- 3) riserve costituite con utili realizzati a partire dal 2017, che sono imponibili per il socio qualificato persona fisica per il 58,14% del loro ammontare (aliquota Ires pari al 24%).

Per i soci persone fisiche con partecipazioni non qualificate, viceversa, viene confermata l'imposta "secca" con aliquota del 26%, da applicare sull'intero importo percepito, senza che il dividendo faccia cumulo con eventuali altri redditi.

Come accennato sopra, quindi, la percentuale di imponibilità in concreto applicabile dipende dal tipo di dividendo che viene distribuito, a prescindere dal momento in cui la distribuzione avviene.

Contestualmente alla modifica di cui sopra, è stato anche disposto che la medesima percentuale si applichi alla cessione di partecipazioni qualificate effettuate a partire dal 1° gennaio 2018.

Per i capital gain, quindi, si guarda al momento di effettuazione dell'atto di vendita, a prescindere dal momento in cui il corrispettivo viene incassato: pertanto, in caso di cessione di una

partecipazione qualificata avvenuta entro il 2017 ma con corrispettivo incassato nel 2018, la percentuale di tassazione della plusvalenza rimarrà al 49,72%.